



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Bando per la presentazione di domande di contributo in attuazione del decreto del Ministro della cultura rep. 383 del 27 ottobre 2025, disciplinante l'utilizzo del Fondo per l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024 repertorio 270 recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “*Misure urgenti in materia di cultura*” convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 21 febbraio 2025, n. 16, che all'articolo 3, comma 1 ha previsto la costituzione di un apposito fondo ai fini dell'erogazione di un contributo per l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età;

VISTO il decreto 22 aprile 2025, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2025 al numero 889, con il quale è stato conferito alla Dottoressa Paola PASSARELLI l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Biblioteche e istituti culturali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministro della Cultura n. 383 del 27 ottobre 2025, registrato dalla Corte dei conti il 22 novembre 2025 al numero 2290, “*Disposizioni attuative dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “Misure urgenti in materia di cultura”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16*”;

CONSIDERATO che l'articolo 3 del suddetto decreto affida alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali il compito di individuare i beneficiari della misura di cui al citato decreto ministeriale, e di effettuare le verifiche e i controlli riguardo al possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 del decreto medesimo;



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

CONSIDERATO che il Fondo di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, è stato imputato sul capitolo 3651 pg 1 EPR 2024 di competenza della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, oggetto di riattivazione con DMT 37489 del 25 marzo 2025;

VISTO il DRGS n. 206861 del 16 ottobre 2025, con il quale ai sensi dell'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con trasferimento dal "Fondo di Riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il capitolo 3651 pg 1 è stato dotato di 4.000.000,00 euro in termini di cassa;

VISTO il d.d.g. 548 del 23 dicembre 2025 che ha trasferito il suddetto importo al Centro per il libro e la lettura, in attuazione dell'articolo 6 comma 1 del decreto ministeriale 383 il quale dispone che "ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali si avvale del Centro per il Libro e la Lettura, al quale trasferisce il fondo di cui al medesimo articolo 1, attestato sul capitolo 3651 p. 1, istituito per l'anno finanziario 2024, entro il termine dell'esercizio finanziario 2025";

DECRETA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Bando disciplina le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione per l'accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal decreto del Ministro della Cultura rep. n. 383 del 27 ottobre 2025 (di seguito "decreto ministeriale"), nonché le procedure istruttorie e i controlli, sia preventivi sia successivi all'erogazione del contributo, nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti di seguito descritti.
2. Per la concessione dei contributi previsti dal presente Bando è stanziata una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 4.000.000,00, così suddivisa:
 - a) euro 1.000.000,00 riservati alle iniziative avviate successivamente al 30 dicembre 2023 nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attività libraria non sia svolta in misura prevalente, se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività, come previsto all'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale;
 - b) euro 3.000.000,00 destinati alle iniziative avviate successivamente al 30 giugno 2024 ovvero ancora da avviare nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dall'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale, di seguito dettagliati.

Articolo 2

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. I soggetti titolari o legali rappresentanti possono presentare la domanda esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo dq-bic.nuovelibrerie@pec.cultura.gov.it, dalle ore 15:00 del 15 giugno 2026 alle ore 15:00 del 13 settembre 2026, come previsto dal presente Bando accessibile dal sito internet del Ministero della Cultura (<https://cultura.gov.it>) e dal sito internet della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (<https://biblioteche.cultura.gov.it>), utilizzando obbligatoriamente la modulistica ivi messa a disposizione purché in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

- a) non aver riportato condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per i reati indicati all'articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti pubblici);
- b) non essere stati sottoposti a procedure concorsuali ai sensi del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e ai sensi del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
- c) non essere incorsi in illeciti professionali gravi o in altre gravi violazioni tra quelle indicate nell'articolo 95 del d. lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti pubblici);
- d) non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 28 dicembre 2024 (entrata in vigore del decreto legge 2024, n. 201).

CAPO II

REQUISITI DI AMMISSIONE AL FONDO RISERVATO DI 1.000.000 DI EURO

Articolo 3

(Soggetti ammissibili)

- 1. Possono presentare domanda di accesso alla quota del Fondo riservata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del presente Bando le persone fisiche titolari o legali rappresentanti di un'attività economica già avviata relativa alla gestione di librerie indipendenti o affiliate, tuttavia non appartenenti a catene o gruppi editoriali ovvero imprenditoriali, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) aver avviato l'esercizio successivamente al 30 dicembre 2023, qualora il punto vendita sia ubicato in un comune rientrante in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 nel quale non esista un altro punto di rivendita dei libri;
 - b) essere titolari di codice ATECO 47.61 (*Commercio al dettaglio di libri*) oppure 47.79.1 (*Commercio al dettaglio di libri di seconda mano*) anche non primari, purché vi siano esercitate in via primaria le attività di cui ai codici ATECO 47.62 (*Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria*), ovvero 58.11 (*Edizione di libri*);
 - c) dimostrare, mediante la asseverazione di un professionista abilitato, che nell'esercizio commerciale per il quale viene presentata la domanda di contributo la vendita di libri abbia rappresentato almeno il 30% del fatturato complessivo per un periodo minimo di due mesi antecedenti alla presentazione della domanda.

Articolo 4

(Documenti da presentare per le candidature alla quota riservata)

- 1 La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale e corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) *business plan* aziendale, consistente in una valutazione della sostenibilità economica dell'attività, di non oltre dieci pagine in formato pdf;
 - b) visura camerale;
 - c) autocertificazione di attribuzione di partita IVA;
 - d) autocertificazione di iscrizione alla gestione commercianti INPS;
 - e) documento di proprietà, ovvero contratto registrato di locazione o di concessione in comodato dei locali destinati alla rivendita, già occupati e in esercizio;



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

- f) copia della SCIA presentata al SUAP con ricevuta di protocollazione;
 - g) impegno a non cedere la titolarità del punto vendita e a garantirne l'esercizio per almeno ventiquattro mesi dalla ricezione del contributo, a pena di restituzione dell'importo ricevuto;
 - h) autodichiarazione relativa alla fruizione ovvero alla mancata fruizione di incentivi statali nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, valutabili ai fini del raggiungimento della soglia "de minimis" di cui al Reg. (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023;
 - i) autodichiarazione attestante trattarsi dell'unico punto vendita con codici Ateco 47.61 o 47.79.1 anche non primari, purché vi siano esercitate in via primaria le attività di cui ai codici 47.62 (Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria), e 58.11 (Edizione di libri) nel territorio comunale in uno dei comuni rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158;
 - l) asseverazione effettuata da parte di professionista abilitato del requisito indicato al precedente articolo 3, comma 1, lett. c), del presente Avviso (per un periodo minimo di due mesi antecedenti alla presentazione della domanda, almeno il 30% del fatturato complessivo deve essere costituito dalla vendita di libri);
2. Alla domanda va altresì allegata la documentazione contabile (fatture commerciali con comprova dell'avvenuto pagamento, intestate al soggetto richiedente il beneficio o alla sua azienda) riguardante le spese ammissibili con riferimento alle tipologie dettagliate all'articolo 8.

CAPO III

REQUISITI DI AMMISSIONE AL FONDO DI 3.000.000 MILIONI DI EURO

Articolo 5

(Soggetti ammissibili)

1. Possono presentare domanda di accesso al contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del presente Bando le persone fisiche titolari o legali rappresentanti di punti vendita che abbiano già avviato, ovvero intendano avviare nel territorio italiano, un'attività economica relativa alla gestione di librerie indipendenti o affiliate ma non appartenenti a catene o gruppi editoriali, purché titolari di codice ATECO primario 47.61 (commercio al dettaglio di libri) ovvero 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri usati), il cui esercizio, alternativamente:
- a) sia stato avviato successivamente al 30 giugno 2024, come risultante dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede l'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
 - b) non sia ancora avviato, nel qual caso il richiedente è tenuto a presentare la suddetta SCIA al SUAP del Comune entro il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 9, comma 11, del presente Avviso, a pena di decadenza dal contributo, con conseguente obbligo di restituzione delle eventuali somme già corrisposte, fatte salve le sanzioni di legge.

Articolo 6

(Documenti da presentare per le attività già in esercizio)

1. I soggetti titolari o i legali rappresentanti delle attività già in esercizio possono presentare domanda di ammissione purché la relativa domanda sia sottoscritta con firma digitale e corredata, a pena di



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

esclusione, della seguente documentazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) *business plan* aziendale, consistente in una valutazione della sostenibilità economica dell'attività, di non oltre dieci pagine in formato pdf;
 - b) visura camerale;
 - c) autocertificazione di attribuzione di partita IVA;
 - d) autocertificazione di iscrizione alla gestione commercianti INPS;
 - e) documento di proprietà, ovvero contratto di locazione o di concessione in comodato dei locali destinati alla rivendita, registrato ovvero presentato per la registrazione alla data di scadenza del presente avviso;
 - f) copia della SCIA presentata al SUAP con ricevuta di protocollazione;
 - g) impegno a non cedere la titolarità del punto vendita e a garantirne l'esercizio per almeno ventiquattro mesi dalla ricezione del contributo, a pena di restituzione dell'importo ricevuto;
 - h) autodichiarazione relativa alla fruizione ovvero alla mancata fruizione di incentivi statali nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, valutabili ai fini del raggiungimento della soglia "de minimis" di cui al Reg. (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023.
2. Alla domanda va altresì allegata la documentazione contabile (fatture commerciali con comprova dell'avvenuto pagamento, intestate al soggetto richiedente il beneficio o alla sua azienda) riguardante le spese ammissibili con riferimento alle tipologie dettagliate all'articolo 8.

Articolo 7

(Modalità di presentazione della domanda per le attività da avviarsi)

1. I soggetti titolari o i legali rappresentanti delle attività da avviarsi possono presentare domanda di ammissione al contributo purché la relativa domanda sia sottoscritta con firma digitale e corredata, a pena di esclusione, delle seguenti documentazione e dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) *business plan* aziendale, consistente in una valutazione della sostenibilità economica dell'attività, di non oltre dieci pagine in formato pdf;
 - b) visura camerale ovvero impegno a produrre la stessa entro 10 giorni dalla iscrizione alla Camera di commercio;
 - c) autocertificazione di attribuzione di partita IVA;
 - d) autocertificazione di iscrizione alla gestione commercianti INPS ovvero impegno ad iscriversi alla gestione commercianti INPS;
 - e) contratto preliminare registrato ovvero presentato per la registrazione alla data di scadenza del presente Bando attestante il titolo di proprietà, la locazione ovvero la concessione in comodato dei locali destinati alla rivendita;
 - f) impegno a non cedere la titolarità del punto vendita e a garantirne l'esercizio per almeno ventiquattro mesi dalla ricezione del contributo, a pena di restituzione dell'importo ricevuto;
 - g) dichiarazione formale di impegno a sottoscrivere una polizza fideiussoria di importo pari all'anticipazione del contributo, ove richiesta;
 - h) dichiarazione attestante la localizzazione dell'attività in aree interne o svantaggiate, qualificate come periferiche e ultra periferiche nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne ovvero ubicate in aree periferiche dei comuni capoluogo di città metropolitane, nonché in territori privi di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico per avvalersi, in qualità di attività da avviarsi, della priorità nell'accesso al contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del presente Bando;



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

- i) autodichiarazione relativa alla fruizione ovvero alla mancata fruizione di incentivi statali nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, valutabili ai fini del raggiungimento della soglia “de minimis” di cui al Reg. (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023.
2. Alla domanda va altresì allegata la documentazione contabile (preventivi e/o fatture commerciali con comprova dell'avvenuto pagamento, intestate al soggetto richiedente il beneficio o alla sua azienda) riguardante le spese ammissibili con riferimento alle tipologie dettagliate all'articolo 8.

CAPO IV

SPESE AMMISSIBILI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Articolo 8

(Massimale del contributo e spese ammissibili)

1. Il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del presente Avviso è riconosciuto, per le attività già avviate, a copertura delle spese sostenute e, per le attività da avviare, a copertura delle spese sostenute e/o da sostenere, purché rientranti nelle tipologie ammesse indicate al comma successivo, fino a un importo massimo complessivo di 24.000 euro. È previsto un ulteriore contributo fino a 1.000 euro in presenza di spese documentate per corsi di formazione o attività di tutoraggio come individuate alla lettera f), del comma seguente.
2. Per accedere al contributo, l'interessato deve produrre fatture commerciali con comprova dell'avvenuto pagamento ovvero preventivi di spesa comprovanti l'importo delle spese sostenute o da sostenere in relazione a:
 - a) restauro dei locali destinati all'attività di rivendita (a titolo esemplificativo, lavori di ristrutturazione, manutenzione e adeguamento normativo);
 - b) acquisto e allestimento di scaffalature;
 - c) installazione di impianti di sicurezza, quali l'impianto antincendio e l'impianto di sorveglianza e antitaccheggio;
 - d) realizzazione della rete informatica e digitalizzazione dell'attività;
 - e) oneri amministrativi, con esclusione di tasse, imposte e contributi dovuti per legge;
 - f) corsi di formazione e/o attività di tutoraggio somministrati da operatori specializzati o associazioni del settore.
3. L'erogazione è, in ogni caso subordinata alla verifica della regolarità del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi, nonché al rispetto del Regolamento UE 2023/2831 in materia di aiuti “de minimis”.
4. Le domande dei soggetti che, al momento della presentazione dell'istanza, abbiano già superato il massimo concedibile “de minimis” vengono escluse dal contributo, mentre quelle dei soggetti che ancora non abbiano superato il tetto fissato, attualmente dal Reg. (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, ma che lo supererebbero a seguito dell'assegnazione dell'intero contributo, hanno una riduzione dello stesso, in forza del quale viene assegnato solo il concedibile rispetto alla soglia disposta dal citato Reg. (UE).

Articolo 9

(Attività istruttoria)

1. La Direzione generale, con il supporto del Centro per il libro e la lettura, provvede alla verifica delle domande di ammissione al contributo accertando, anche a campione, le attestazioni oggetto di autocertificazione e la completezza della documentazione presentata.



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

2. Qualora la documentazione presentata in domanda risulti incompleta o non chiara, la Direzione generale, anche su istanza della Commissione indicata al comma successivo, si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni della documentazione amministrativa, ai sensi della Legge n. 241/1990 e, qualora i documenti non siano integrati nei tempi indicati, la proposta sarà esclusa dalla valutazione.
3. Le domande di cui al comma 1 sono sottoposte alla valutazione della Commissione istituita dalla Direzione generale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale.
4. La Commissione opera senza oneri a carico dell'Amministrazione Pubblica e ai componenti non spetta alcun emolumento o indennità.
5. I membri della Commissione devono dichiarare, all'atto dell'insediamento, l'assenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse o rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con i soggetti proponenti o con i membri dei loro organi direttivi. In caso di incompatibilità sopravvenuta, il membro è tenuto a darne immediata comunicazione e ad astenersi dalla valutazione del progetto interessato.
6. La Commissione valuta, tra l'altro, l'attendibilità del *business plan* presentato in domanda e quantifica il contributo effettivamente erogabile in relazione alle spese, risultanti da preventivi e/o fatture prodotti dal richiedente, ritenute congrue, distintamente per le due quote del fondo indicate all'articolo 1.
7. Ai fini dell'accesso alla quota riservata di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) la Commissione verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità nonché la documentazione indicata al Capo II del presente Bando.
8. Ai fini dell'accesso al fondo indicato all'articolo 1, comma 2, lett. b), la Commissione verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità nonché la documentazione indicata al Capo III del presente Bando e riconosce priorità alle aperture di librerie localizzate in aree interne o svantaggiate, nonché in territori privi di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico: per l'accertamento del requisito dell'ubicazione in aree interne e svantaggiate si fa riferimento all'elenco dei comuni qualificati come periferico e ultraperiferico nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero alla ubicazione del punto vendita in aree periferiche dei comuni capoluogo di città metropolitana. Nei restanti territori, hanno priorità le librerie indipendenti rispetto a quelle affiliate a gruppi editoriali ovvero imprenditoriali.
9. Qualora le richieste di contributo superino le risorse finanziarie disponibili sulle quote del fondo di cui ai commi precedenti, la Commissione, nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'articolo 8 del presente Bando, determina l'importo effettivamente erogabile a ciascun richiedente e propone alla Direzione generale la ripartizione dei contributi nel rispetto delle priorità sopra indicate, eventualmente rimodulando le risorse assegnabili a ciascun beneficiario anche in applicazione del criterio dell'ordine cronologico di acquisizione delle domande.
10. Prima dell'eventuale adozione del provvedimento finale di non ammissione al contributo, la Direzione generale comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni.
11. La Direzione generale dispone, con apposito provvedimento, l'approvazione delle proposte di ripartizione delle quote del fondo di cui all'articolo 1 elaborate dalla Commissione, e sovrintende all'erogazione degli importi assegnati, ovvero delle anticipazioni degli stessi, come da articolo seguente.



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

12. In caso di mancato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sul fondo, la Direzione generale si riserva di emanare un ulteriore Bando da adottarsi decorsi almeno 180 giorni dalla data del presente Bando.
13. Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio I della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali.

Articolo 10

(Erogazione dei contributi per le attività già avviate)

1. L'erogazione del contributo è disposta dal Centro per il libro e la lettura, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 11, del presente Bando.

Articolo 11

(Erogazione dei contributi per le attività da avviare)

1. L'erogazione del contributo è disposta dal Centro per il libro e la lettura in un'unica soluzione ed integralmente per quanto riguarda le spese eventualmente già sostenute e documentate dal beneficiario con fatture con comprova dell'avvenuto pagamento.
2. Con riferimento alle ulteriori spese non ancora sostenute e documentate esclusivamente mediante la presentazione di preventivi, il sottoscrittore della domanda può chiedere l'erogazione, in forma di anticipazione, di un importo pari al 50% dell'importo totale dei preventivi di spesa presentati, e in ogni caso entro il limite del 70% del contributo complessivamente riconosciuto. L'erogazione dell'anticipazione da parte del Centro per il Libro e la Lettura è subordinata alla presentazione di apposita polizza fideiussoria, da trasmettere alla Direzione generale all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato all'art. 2 del presente Bando, unitamente al codice fiscale e/o alla partita IVA del punto vendita, entro quindici giorni alla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 11, del presente Bando, ed è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della predetta polizza. La garanzia potrà essere svincolata dal giorno successivo alla presentazione, da parte del beneficiario, delle fatture quietanzate comprovanti le spese effettivamente sostenute, da produrre entro 180 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione.
3. Per le attività da avviare che hanno richiesto ed ottenuto l'anticipazione, l'erogazione del saldo è subordinata alla dimostrazione, da parte del beneficiario, dell'avvenuta presentazione della SCIA al SUAP del Comune entro 180 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 9, comma 11, del presente Bando ed è effettuata dal Centro per il libro e la lettura entro trenta giorni dalla trasmissione alla Direzione Generale, nei modi previsti al precedente comma, della relativa comunicazione.

Articolo 12

(Controlli successivi e sanzioni)

1. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali può richiedere all'autorità di polizia locale, per il tramite del Sindaco, l'effettuazione di verifiche anche periodiche sull'effettiva operatività delle aziende finanziate ai sensi del presente Avviso, anche ai fini della verifica dell'impegno sottoscritto dal beneficiario a non cedere la titolarità del punto vendita e a garantirne l'esercizio per almeno ventiquattro mesi dalla ricezione del contributo, a pena di restituzione dell'importo ricevuto;
2. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di ammissibilità per partecipare al presente Avviso e l'ulteriore documentazione contabile presentata contengano



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

elementi non veritieri, e tale eventualità emerga successivamente all'assegnazione del contributo, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Biblioteche e istituti culturali, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, fatte salve le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del d.P.R. 445/2000. A tal fine, l'amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo.

3. Con provvedimento direttoriale è, altresì, disposta la revoca totale o parziale del contributo, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente erogate, nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dell'impegno sottoscritto dal beneficiario a non cedere la titolarità del punto vendita e a garantirne l'esercizio per almeno ventiquattro mesi dalla ricezione del contributo;
 - b) destinazione del contributo per finalità diverse da quelle previste dal presente Avviso;
 - c) mancata presentazione delle fatture quietanzate nei termini previsti dall'articolo 10, comma 2, e dall'articolo 11, comma 2 del presente Bando;
 - d) per le attività da avviarsi, mancata produzione della SCIA entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 9, comma 11 del presente Bando.
4. Con provvedimento direttoriale è altresì disposta la revoca parziale del contributo, con obbligo di restituzione delle somme quantificate in eccesso, qualora le spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario ed ammissibili ai sensi dell'articolo 8 del presente Bando, risultino inferiori rispetto al contributo percepito.

CAPO V **NORME FINALI**

Articolo 13 **(Pubblicazione)**

1. Il presente Bando è pubblicato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n.33/2013, sui siti *internet* del Ministero della Cultura (<http://cultura.gov.it>) e della Direzione generale biblioteche ed istituti culturali (<http://biblioteche.cultura.gov.it>), la quale provvede alla pubblicazione dei successivi atti, relativi alla selezione, con valore di notifica ai partecipanti alla procedura.

Articolo 14 **(Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati personali forniti dai soggetti proponenti sono trattati dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali per le finalità connesse alla gestione della procedura di concessione dei contributi e agli adempimenti di legge.
2. Titolare del trattamento è il Ministero della Cultura - Direzione generale Biblioteche e istituti culturali. I dati sono trattati da personale autorizzato e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici per finalità istituzionali o di controllo.

Articolo 15 **(Tutela giurisdizionale)**

1. Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente Avviso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni dalla notifica o



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

piena conoscenza del provvedimento, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss. mm.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. La Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali assicura gli adempimenti istruttori propedeutici all'attuazione del presente Avviso, ivi compresi gli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Paola Passarelli)

Roma,
Rep. n.